

27 OTT. 2020



## Verbale Assemblea Annuale Soci del 09 ottobre 2020

Il Presidente Dott.ssa Graziella Bazzoni dà il benvenuto ai presenti e illustra l'Ordine Del Giorno.

### Ordine del giorno:

1. - Lettura modifica dello Statuto e approvazione.
2. - Elezione del direttivo.
3. - Intervento degli ospiti.
4. - Varie ed eventuali.

Il Presidente dà il benvenuto ai soci presenti e illustrato, spiegato e motivato la convocazione dell'assemblea al termine della quale passa la parola ad Alessandra Montanari che, in qualità di segretaria e moderatore dell'assemblea, dà seguito all'Ordine del Giorno.

1- Il Presidente dà lettura del nuovo statuto adeguato alla circolare Ministeriale 20 del 27.12.2018 con le modifiche apportate per la nuova normativa entrata in vigore per il terzo settore.

A seguire viene aperta la discussione e invitati i presenti a fare i propri interventi. Non ci sono interventi, quindi si prosegue con la votazione:

APPROVAZIONE	NON APPROVATO
29	0

2- Il Presidente esegue la presentazione di ogni candidato per l'elezione del nuovo Direttivo. Si apre la discussione. Non ci sono interventi, quindi si prosegue con la votazione :

- Schede votanti: 29
- Spoglio delle schede:

NOME E COGNOME CANDIDATO	VOTAZIONE RICEVUTA
GRAZIELLA BAZZONI	29
TIZIANA BAZZONI	29
MARIA ALESSANDRA MONTANARI	24
MARIA RAMA	21
SALVATORE AVERSA DE FAZIO	16
GRAZIELLA TOSETTO	16
ISIDORO GRANETTO	23
ANNA MARIA MASIERO	10
MARIAROSA COLATO	12



Il nuovo direttivo Le.Viss. è composto dai seguenti componenti:

- 1) BAZZONI GRAZIELLA
- 2) BAZZONI TIZIANA
- 3) MONTANARI MARIA ALESSANDRA
- 4) GRANETTO ISIDORO
- 5) RAMA MARIA
- 6) AVERSA DE FAZIO SALVATORE
- 7) TOSETTO GRAZIELLA.

3- La Presidente dà la parola ai presenti ed interviene il Sig. Giovanni Martes socio Le.Viss. E Presidente dell'associazione Amici del Salento.

Ha portato i saluti ai presenti e ha rinnovato il suo desiderio di collaborazione con la nostra associazione.

Esaurito ogni punto dell'ODG si congedano i presenti.

La Segretaria

La Presidente



Reg. Elute

T.S.  
9641 3,72  
TOTALE  
Adati (data del timbro e calendario)

Registrato presso Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Verona  
Ufficio Territoriale di Soave  
Atti privati Serie 2 n° 963  
Liquidati € Elute ai sensi art. 82  
commi 3 e 5 D.lgs 10/2017  
IL DIRETTORE

27 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO  
Barbara P. QUARELLI

STATUTO  
ASSOCIAZIONE "LE.VISS." ODV

Art. 1

DENOMINAZIONE – STATUTO – EFFICACIA  
ED INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

È costituita una Organizzazione di Volontariato assumendo la forma giuridica dell'associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "LE.VISS."

L'associazione è disciplinata dal seguente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; assume inoltre la personalità giuridica ai sensi del Dgr. Veneto 341812010.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservazione gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 14 delle preleggi al codice civile.

Art. 2

FINALITA'

L'associazione è apolitica e aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti dei pazienti ematologici e loro famiglie.

Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:

- Informazione e sensibilizzazione alla donazione di Cellule Staminali Emopoietiche (midollo osseo) ovunque ma in particolare nelle scuole;
- Incremento del numero di donatori di cellule staminali emopoietiche (midollo osseo) promuovendone l'iscrizione al Registro Nazionale dei Donatori di Midollo Osseo IBMDR.
- Aiuto e supporto agli ammalati ematologici dove necessario e nelle sedi opportune;
- Potrà inoltre, in via accessoria alle attività di solidarietà concreta, raccogliere fondi da destinare a progetti che sostengono la ricerca e la cura delle malattie ematologiche.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nell'ambito di quanto previsto dalla legge 266/91 e successivi decreti applicativi.

Art. 3

SEDE

L'associazione ha sede legale in Via Donzellino 11 – 37030 Lavagno (Verona)

Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e/o istituire sedi secondarie in altri Comuni.

Art. 4

PATRIMONIO –INVENTARIO – ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Dal fondo di dotazione iniziale, indicato nell'atto di ricostituzione dell'associazione che ammonta ad Euro 15.000,00 dei quali indisponibili Euro 4.500,00;
- Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti testamentari;
- Contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di esercizio.

Si precisa inoltre che i beni dell'organizzazione sono costituiti da: beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Contributi privati;
- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni;
- Rimborsi eventuali derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione qualunque titolo;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

#### Art. 5

### SOCI ORDINARI E SOCI ADERENTI- AMMISSIONE

#### SOCI ORDINARI

Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno presentato domanda scritta e motivata, si sono impegnati a rispettare lo scopo sociale e le direttive dell'Associazione. Essi vengono ammessi per delibera del Consiglio Direttivo e pagano la quota associativa annuale.

#### SOCI ADERENTI

Previa richiesta, la qualifica di socio aderente viene riconosciuta anche a tutti coloro che sono iscritti, sono stati iscritti e/o non sono più iscritti per raggiunti limiti di età, al Registro dei Donatori di Midollo Osseo. Per loro l'iscrizione è prevista a tempo illimitato e non è richiesta quota annuale di iscrizione.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- Presentare domanda scritta sulla quale decide il consiglio Direttivo a maggioranza; La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci, o ordinari o aderenti.

- Dichiarare di accettare le norme dello statuto nonché dell'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- Collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- Astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- Versare la quota associativa annuale (ove prevista) con le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Tutti i soci ordinari hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.;

L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi aspiranti soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel Registro dei Soci. Gli effetti dell'ammissione sono retroattivi alla data di presentazione della domanda. Le domande possono essere presentate anche via e-mail compilando l'apposito modulo rinvenibile sul sito internet dell'Associazione [www.leviss.org](http://www.leviss.org) e con successiva sottoscrizione all'atto della consegna della tessera all'esito positivo della delibera di accettazione.

La mancata ammissione deve essere motivata. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto e a tenere un comportamento, verso gli altri soci ed all'esterno, animato da spirito di solidarietà, proselitismo e conforme agli scopi dell'Associazione. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per i tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

I soci Ordinari che non avranno presentato per iscritto la propria domanda di recesso entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero di soci è illimitato.

#### Art.6

#### PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- Abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni della Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 7

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- L'Organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

#### Art. 8

### ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci rappresenta il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, essa è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto di voto. Il diritto di voto viene esercitato esclusivamente dal socio maggiorenne.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci ordinari e le delibere saranno adottate a maggioranza di voti. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria, per cui non è ammessa una seconda convocazione, modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati ordinari.

I compiti dell'Assemblea sono:

- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- Approvazione del bilancio consultivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- Approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- Nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
- Nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori e dell'Organo di Controllo

- Approvazione e modificazione dello Statuto e dei Regolamenti
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera in merito all'esclusione dei soci.
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Esprime parere su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle, e su ogni altra questione ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato a ciascun socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Adunanza con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte di tutti i soci. Ogni socio ordinario può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto per se stesso e per gli eventuali deleganti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Il socio ordinario non in regola con il pagamento della quota associativa non ha diritto di voto.

Delle delibere assembleari deve essere redatto verbale a cura di un segretario all'uopo nominato e ne verrà data pubblicità mediante affissione all'albo della sede. Il verbale va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci dopo che il relativo verbale è stato letto, approvato e sottoscritto al termine dell'Assemblea.

#### Art. 9

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da sette a undici membri, comunque da definirsi in numero dispari. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un vicepresidente, nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato per gravi motivi dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso coopterà altri membri in sostituzione di membri mancanti in ordine di voto tra i primi non eletti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati.

Il consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consultivo e li sottopone

all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare Comitati Scientifici, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali rimborsi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460 e succ. mod. i componenti del Comitato Scientifico, che non possono essere soci dell'Associazione, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Ha altresì facoltà di assumere personale dipendente non socio dell'Associazione e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 10

#### IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente inoltre:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- Ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché accettare eredità e legati.
- Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa o conciliativa, nonché proporre e presentare atti di denuncia o querela.



- Previa approvazione del Consiglio Direttivo, conferisce ai soci procura speciale per la gestione delle attività varie
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art.11

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall' art.31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### Art.12

#### ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall' art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 13

#### ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consultivo relativo all'anno precedente con allegata la relazione illustrativa delle attività sociali ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L 266/91.

#### Art. 14

#### CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente

dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 15

DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 16

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 17

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 18

SCIoglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati ordinari.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazione di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed in particolare agli articoli 14 ss. Del Codice Civile.